

REGOLAMENTO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DEL PIEMONTE

per la disciplina della tenuta dell'Albo, per le modalità di iscrizione e per ciò che concerne l'attività del consiglio relativamente all'organizzazione del lavoro e alla rappresentanza pubblica.

Per quanto non previsto nel Regolamento, valgono le disposizioni della legge istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti (3/2/1963, n. 63) e successiva regolamentazione

1. Tenuta Albo: iscrizioni, cancellazioni, revisioni

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni in applicazione alla legge 3/2/1962 n. 69, osservando le seguenti regole:

a) A inizio consiliatura, su proposta del/della presidente, il consiglio stabilisce la sua organizzazione di lavoro operativa delegando a uno/a o più consiglieri/e l'istruzione delle pratiche inerenti: le domande di iscrizione all'elenco dei pubblicisti, le domande di iscrizione all'elenco speciale, le domande d'iscrizione al registro dei praticanti (istanze di riconoscimento d'ufficio, avvii di praticantato, free lance o regolari) e le revisioni. L'espletamento delle pratiche relative alle domande d'iscrizione deve avvenire seguendo l'ordine cronologico della presentazione attestato dal numero di protocollo, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.

b) Conclusa l'istruttoria, ciascuna pratica deve essere portata in consiglio che ha facoltà di proporre ulteriori indagini e di convocare i diretti interessati. A questo proposito, il Consiglio dell'Ordine del Piemonte ha deliberato la convocazione dei richiedenti il praticantato e solo nei casi in cui ne ravvisi la necessità, dei richiedenti l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti.

c) fermo restando quanto stabilito dalla delibera del 16 maggio 1996 sul numero minimo di articoli necessario per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e dalla delibera del 19 aprile 2011 sulla retribuzione minima per l'accesso al medesimo elenco, il consiglio si riserva la facoltà di derogare a fronte di documentate situazioni di eccezionalità. Il medesimo criterio di straordinarietà potrà essere applicato alle richieste di avvio di praticantato free-lance.

d) Il consiglio effettua le revisioni secondo quanto disposto dalla legge e preferibilmente prima della scadenza del quindicesimo anno di iscrizione all'Ordine. In caso di mancata risposta da parte del/della giornalista, prima di procedere alla cancellazione, verrà in ogni caso esperito ogni tentativo per raggiungerlo informandolo delle determinazioni del consiglio.

e) Il mancato pagamento della quota associativa comporta la sanzione amministrativa della cancellazione dall'albo, che potrà essere revocata solo a fronte del relativo pagamento entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della cancellazione.

2. Le sedute del consiglio

Le sedute di consiglio, salvo casi di straordinarietà, sono convocate a mezzo Pec e mail ordinaria almeno tre giorni prima e sono verbalizzate dal segretario come previsto dalla legge. In casi di particolare delicatezza le sedute potranno essere registrate al solo fine di agevolare la trascrizione da parte del segretario e saranno distrutte non appena questa operazione sarà terminata e il verbale approvato da tutti i partecipanti.

La convocazione deve riportare data, ora e ordine del giorno della seduta.

Salvo motivate eccezioni, il consiglio eviterà di incardinare procedimenti, di qualunque tipo essi siano, in prossimità della scadenza del mandato non essendovi un tempo sufficiente per concluderli.

3. Conflitti di interesse/incompatibilità

Le pratiche di qualsiasi tipo (iscrizioni, cancellazioni, esposti) saranno affidate a consiglieri/e che non abbiano rapporti tali da veder pregiudicata la loro serenità di giudizio e/o tali da sollevare conflitti di interesse. Palesemente rientrano i casi in cui il/la consigliere/a sia a qualsiasi titolo coinvolto/a nel procedimento stesso. Il/la consigliere/a in eventuale conflitto d'interesse non potrà essere titolare d'istruttoria ed esprimersi in giudizio. Tale regola è valida per qualsiasi atto di competenza dell'Ordine, quindi relativo a istanza di iscrizione (compresivi dei riconoscimenti e/o avvii di praticantato) cancellazione, revisione. È da intendersi che non può la mera appartenenza alla medesima testata essere ostativa né della titolarità delle istruttorie né, tanto meno, della facoltà di giudizio. Il consiglio si riserva la facoltà di valutare caso per caso là dove s'ipotizzano situazione di potenziale conflitto e/o incompatibilità.

4. Pubblicità degli atti e amministrazione trasparente

Gli atti dell'Ordine vengono pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente" del sito www.odgpiemonte.it secondo quando stabilito dal Dgls 14 marzo 2013 n.33. La pubblicazione avviene con cadenza mensile e l'intera sezione trasparenza viene verificata con cadenza almeno semestrale in modo da mantenerne un aggiornamento costante.

5. Rappresentanza negli eventi pubblici - esame delle richieste di Patrocinio

I/le consiglieri/e invitati a partecipare ad eventi pubblici in rappresentanza del consiglio dell'Ordine sono tenuti a darne informazione al consiglio o qualora non ve ne fossero i margini di tempo al presidente. Sono escluse da tale principio generale le partecipazioni a titolo personale. In tal caso si affida alla discrezione del singolo membro l'utilizzo del titolo attinente alle sue funzioni nell'Ordine dei giornalisti. Tali partecipazioni a titolo personale, anche qualora l'interessato si presenti con il titolo attinente alle sue funzioni ordinistiche, non hanno diritto al rimborso.

Per quanto riguarda le richieste di patrocinio, esse dovranno essere attentamente vagliate dal/dalla presidente e/o da un/una consigliere/a delegato/a e successivamente portate in consiglio a cui spetta il giudizio.